

Assemblea Regionale Siciliana

XXXVII

SEDUTA DI VENERDI' 29 AGOSTO 1947

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Annunzio di interrogazioni Pag. 457
PRESIDENTE.

Annunzio di interpellanze » 457
PRESIDENTE.

Annunzio di mozioni » 458
PRESIDENTE.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Pagamento degli estagli e dei canoni enfiteutici dovuti dai coltivatori diretti e dalle cooperative ». » 459

PRESIDENTE, GERMANÀ, PANTALEONE, PAPA D'AMICO, POTENZA, CASTIGLIONE, CRISTALDI, CALTABIANO, LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura e foreste*, STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*, MARINO, FRANCO, ROMANO GIUSEPPE, GUGINO, MONASTERO, *Assessore al lavoro, assistenza, previdenza sociale e sanità*, BONGIORNO, D'AGATA, FRANCHINA, BONAJUTO.

La seduta comincia alle ore 19

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di interrogazioni

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura delle seguenti interrogazioni pervenute alla Presidenza:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore all'igiene, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per ovviare al grave disagio in cui vive la popolazione del comune di Scillato a causa della mancanza di fo-

gnature e d'acqua. — F.to: *Giuseppe Seminara* ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore ai trasporti, per conoscere se sia stato nominato dal Governo regionale il rappresentante che, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, deve presiedere alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazioni e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei che possano comunque interessare la Regione. Nella ipotesi che tale nomina sia avvenuta, chiede che a tale rappresentante sia data disposizione perchè solleciti che l'aereo in partenza da Palermo per Roma nella mattinata segua il percorso Palermo-Catania-Reggio, anzichè quello Palermo-Reggio-Roma attualmente seguito, e ciò perchè il congiungimento fra Palermo e Catania interessa una larghissima categoria di utenti del servizio aereo. Nella ipotesi che la nomina del rappresentante non sia ancora avvenuta chiede che l'assessore intervenga in modo diretto. Chiede risposta scritta. — F.to: *Attilio Castrogiovanni* ».

PRESIDENTE comunica che le interrogazioni testè lette, saranno iscritte, per lo svolgimento, all'ordine del giorno.

Quella per la quale è stata chiesta risposta scritta sarà trasmessa all'Assessore competente.

Annunzio di interpellanze

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura delle seguenti interpellanze pervenute alla Presidenza:

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente della Regione, per conoscere se risponda al vero la notizia, riportata dalla stampa, di una decisione del Governo centrale, secondo cui le entrate finanziarie della Regione siciliana dovranno essere riversate allo Stato — cui

spetterebbe, pertanto, di provvedere direttamente alle spese della Regione stessa — e dovrà essere rinviato, inoltre, all'Alta corte costituzionale l'intero problema delle attribuzioni della Regione in materia finanziaria. Si osserva che, almeno fino a questo momento, l'Assemblea non è a conoscenza della esistenza di un qualsiasi conflitto di competenza tra Regione e Stato, e che, pertanto, è assolutamente necessario ed urgente che il Governo regionale dichiari quali siano gli esatti termini della questione, quali accordi siano eventualmente intervenuti tra Governo regionale e Governo centrale e quale atteggiamento, comunque, intenda assumere nei confronti dell'attuale Governo di Roma. — F.to: *Mario Mineo* ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente della Regione, per conoscere quali misure intenda adottare per disciplinare quel complesso di operazioni di polizia che ininterrottamente si susseguono a Montelepre, destando un giustificato senso di allarme in quella popolazione che, senza discriminazione, vede i suoi lavoratori accomunati ai fuori legge. Complesso di operazioni che, per la sua frequenza e per i metodi usati, proietta sinistra luce su tutto un paese, che nella massima parte si compone di gente onesta, ossequiente ai voleri della legge. La presente interpellanza ha caratteri di urgenza. — F.to: *Pietro Castiglia* ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti vogliono adottare affinché vengano iniziati con urgenza i lavori di dragaggio nel porto di Mazara del Vallo. Quell'industre popolazione è in uno stato di estrema apprensione, perché teme che, con le prossime piogge, lo sperchio d'acqua costituente il porto-canale vada sempre più interrandosi e non è lontano il giorno in cui non sarà più possibile ai 120 natanti, che fanno capo a quel porto, di potere svolgere la loro attività. Mazara del Vallo è il primo mercato ittico di Sicilia e non si esagera se si aggiunge anche d'Italia. Tutelare gli interessi di quella città significa tutelare gli interessi della Regione. — F.to: *Domenico Adamo* ».

PRESIDENTE comunica che le interpellanze testè lette saranno iscritte, per lo svolgimento, all'ordine del giorno.

Annunzio di mozioni

BENEVENTANO, segretario, dà lettura delle seguenti mozioni pervenute alla Presidenza, avvertendo che per la prima è stata chiesta l'urgenza:

« L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Considerato che, in applicazione al D.L.L.

19 ottobre 1944, n. 311, ed alle disposizioni emanate dall'Alto Commissario per la Sicilia con circolare del 6 settembre 1946, i prodotti arborei ed autunnali della campagna agraria 1945-46 sono stati riparatiti nel modo seguente:

a) per il caso in cui il concedente abbia conferito il solo terreno, lasciando a carico del mezzadro l'onere delle spese d'impianto e di tutte le altre spese culturali: 1/5 a favore del concedente e 4/5 a favore del mezzadro;

b) nel caso in cui il concedente ed il mezzadro abbiano fatto in comune le spese d'impianto e partecipino a metà delle spese culturali: il 60% a favore del mezzadro e il 40% a favore del concedente;

c) per il caso in cui il concedente abbia approntati a sue esclusive spese gli impianti ed effettuati altri speciali concorsi nelle spese culturali, la quota suddetta spettante al mezzadro (60%) potrà essere proporzionalmente ridotta. In ogni caso la parte del prodotto spettante al mezzadro non può essere inferiore alla metà;

Considerato che nell'applicazione legale sono insorte divergenze e che numerosi giudizi sono in corso e ciò mentre è imminente la ripartizione dei prodotti per la corrente annata;

Invita

il Governo a tramutare in legge la su citata circolare dell'Alto Commissario per la Sicilia del 6 settembre 1946 di cui sopra, al fine di dirimere i giudizi in corso e di stabilire anche in questo settore pacifici rapporti tra concedenti e mezzadri. — F.to: *Concetto Lo Presti, Emerico Luna, Eduardo Gugino, Fausti D'Agata, Sebastiano Cristaldi, Agatino Bonfiglio, Elios Costa, Antonino Bosco, Nicola Potenza, Pietro Mondello, Francesco Tormina, Luigi Colajanni, Pietro Di Cara, Pompeo Colajanni, Luigi Gallo, Giuseppe Montalbano, Mario Mineo, Stefano Pellegrino* ».

« L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

premesso che, a mezzo di un nuovo ritrovato chimico, si è quest'anno proceduto alla disinfezione dei centri rustici notoriamente malarici, e l'efficacia si è sperimentata anche superiore al prevedibile;

ritenuto che la malaria, secolare piaga della Sicilia, mentre logora il materiale umano della nostra terra, pregiudica qualsiasi iniziativa tendente alla rinascita ed al progresso dell'agricoltura siciliana;

considerata la necessità di instaurare sistemi razionali nella lotta contro la malaria e quindi di provvedersi di tutti i mezzi dalla scienza oggi messi a disposizione dell'uomo;

Invita

il Governo, in analogia a quanto recentemente sperimentato presso altri popoli, a condur-

re in Sicilia la lotta contro la malaria con i sistemi moderni ad a provvedere all'uopo i mezzi indispensabili, fra i quali, per esempio, gli elicotteri, allo scopo di realizzare in tutte le zone malariche una disinfezione razionale e totale. — F.to: *Attilio Castrogiovanni, Concetto Gallo* ».

« L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

constatato che sono attualmente in corso di svolgimento da parte di alcuni comuni le pratiche relative allo spostamento di circoscrizioni provinciali, agli effetti degli articoli 17 e 35 della vigente legge comunale e provinciale;

ritenuto che in questo momento, in cui l'autonomia va faticosamente affermandosi attraverso l'attuazione nel campo pratico delle norme statutarie (che, fra l'altro, all'articolo 15, prevedono l'abolizione delle circoscrizioni provinciali) è opportuno di soprassedere alla istruttoria delle pratiche medesime;

Invita

il Governo a provvedere alla sospensione della procedura per i passaggi dei comuni da una provincia all'altra, perchè ciò, oltre ad avere un carattere precario, per la transitorietà in cui in atto trovasi l'ente Provincia, potrebbe far nascere nelle popolazioni gravi delusioni, quando, al momento di una diversa organizzazione amministrativa dell'Isola — alla quale si dovrà necessariamente pervenire per l'attuazione dello Statuto —, la posizione potrebbe eventualmente venire a mutarsi nell'assetto definitivo di tutte le circoscrizioni; mentre, d'altro canto, i provvedimenti non appaiono così urgenti da sovrapporsi ad altri di più vasta portata e che involgono la vita delle nostre popolazioni. — F.to: *Giuseppe Ferrara, Luigi Colajanni, Silvestro Castorina, Stefano Vaccara, Concetto Gallo, Attilio Castrogiovanni, Gaetano Franchina, Giuseppe Callabiano, Guido Borsellino Castellana, Andrea Finocchiaro Aprile, Giocchino Germanà, Pietro Landolina, Fedele Romano* ».

PRESIDENTE comunica che le mozioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e che sarà successivamente stabilito il giorno in cui dovranno essere svolte.

Seguito della discussione del disegno di legge: "Pagamento degli estagii e dei canoni enfiteutici dovuti dai coltivatori diretti e dalle cooperative" ».

PRESIDENTE invita l'Assemblea a continuare la discussione sull'art. 2, iniziata nella seduta precedente.

Ricorda, pertanto, che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

a) *sostitutivi*:

1) dall'on. *Germanà*: « Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1623 e 1467 del Codice Civile, i canoni di affitto in cereali soggetti a conferimento agli ammassi e quelli ragguagliati in denaro con riferimento ai prezzi dei medesimi, sono ridotti, per la corrente annata agraria, del 35 % da computarsi sul prezzo di conferimento stabilito per ciascun tipo di cereale. Tale riduzione è comprensiva di ogni diritto che a norma delle vigenti leggi possa competere allo affittuario in dipendenza della scarsità della corrente annata agraria »;

2) dall'on. *D'Antoni*: « I canoni di affitto pagabili in denaro con riferimento al prezzo di ammasso del grano sono ridotti del 50 %, a favore di coloro che versano limitatamente ai quantitativi ammassati a nome del proprietario ».

b) *aggiuntivo*: dall'on. *Papa D'Amico*: « se dovuto da coltivatori diretti e cooperative che esercitano direttamente, e del 10 % se dovuti da affittuari non coltivatori diretti ».

c) *integrativo*: dall'on. *Marino*, secondo il quale, dopo le parole « Codice Civile » vanno aggiunte le altre: « Le indennità dovute da cooperative ed ».

Dà, quindi la parola all'on. *Germanà*, perchè illustri il suo emendamento.

GERMANA' rileva che l'articolo 2 del testo coordinato dalla commissione legislativa stabilisce una riduzione obbligatoria del 30% ed un'altra da determinarsi, caso per caso, previo esame da parte di apposita commissione, in considerazione della siccità che ha caratterizzato la corrente annata agraria. Ad evitare che tale norma acuisca i rapporti fra le parti, in quanto queste potrebbero far valere i loro diritti solo attraverso giudizi estenuanti e dispendiosi, ha ritenuto di proporre, d'intesa con i rappresentanti di altri gruppi, l'emendamento testè letto, con il quale viene stabilita una riduzione unica del 35%, sia a titolo di premio di coltivazione sia quale indennizzo per lo sfavorevole andamento stagionale.

Dichiara, però, che, ove i gruppi che avevano assunto l'impegno di accettare l'emendamento intendessero modificarlo, lo ritirerebbe senz'altro. Chiede, quindi, che su di esso si pronunzino i deputati proponenti del disegno di legge in esame.

PANTALEONE precisa che, appunto per la preoccupazione di evitare che l'applicazione della legge in esame dia luogo a contrasti e liti dispendiose, si era cercato di raggiungere un accordo nel senso accennato dall'on. Germanà. Si era, però, chiesto, da parte dei rappresentanti del Blocco del popolo, che la riduzione prevista

dall'emendamento riguardasse anche i canoni enfiteutici e quelli dovuti dai piccoli pastori, non essendovi motivo per un diverso trattamento di quest'ultimi.

Dichiara, pertanto, a nome del suo gruppo, che è disposto ad accettare l'emendamento Germanà, qualora esso sia modificato, estendendo la riduzione anche ai canoni enfiteutici e a quelli dovuti dai piccoli pastori.

PAPA D'AMICO richiama l'attenzione dell'Assemblea sulla proposta dell'on. Pantaleone circa i canoni enfiteutici, facendo presente che l'enfiteusi ha origine e contenuto giuridico ben diverso dall'affitto.

L'enfiteusi, infatti, non è che una divisione di proprietà fatta dal concedente in dominio diretto e dominio utile, cioè fra direttario ed utilista. Il canone pagato dall'utilista al direttario si è col tempo sempre più immiserito, in quanto, mentre da una parte esso è di poco aumentato, dall'altra la moneta ha subito un progressivo processo di svalutazione, per cui l'utilista enfiteuta ha riscosso invece utili enormi per l'aumentato valore dei prodotti, con la conseguenza che si è determinato uno stato di squilibrio nell'originario rapporto giuridico.

Di tale posizione di squilibrio economico tra enfiteuta e direttario si è preoccupato anche lo Stato, a seguito di interessanti studi sulla materia e di una campagna svolta attraverso alcune riviste giuridiche, per venire in aiuto alle tristissime condizioni dei concedenti, che sono rimasti fermi alle posizioni di partenza, ad un livello economico notevolmente inferiore a quello degli enfiteuti, i quali hanno largamente beneficiato dell'aumento di prezzo dei prodotti della terra di cui hanno il possesso.

Tale ingiusta situazione ha, infatti, determinato l'intervento dello Stato in favore dei concedenti che siano enti pubblici o ordini religiosi. Con l'emanazione di un recente decreto, si è appunto impedito un fatto ulteriormente lesivo degli interessi di tale categoria di concedenti, sospendendo, per i motivi contingenti di natura economica, già accennati, il diritto di affrancazione, che pure è irriducibilmente legato all'istituto dell'enfiteusi. Viene così evitata l'ulteriore ingiustizia che con somme irrisorie gli enfiteuti di tali enti possano acquistare la piena proprietà dei fondi a suo tempo loro concessi.

Ciò premesso, si chiede il motivo per cui tale provvedimento, con il quale si è voluto attenuare l'ingiustizia di una situazione economica dovuta agli eventi storici, nei confronti degli enti pubblici e degli ordini religiosi, non si debba estendere anche a favore dei concedenti privati, specie in considerazione del fatto che, per la sua natura e le sue origini, l'istituto dell'enfiteusi è diffuso in prevalen-

za nelle categorie del medio ceto, come è dimostrato da recenti statistiche.

Nel ricordare i voti in tal senso espressi dalla stampa quotidiana e dalle riviste di giurisprudenza, invita l'Assemblea a considerare attentamente l'ingiustizia che essa commetterebbe se approvasse la proposta dell'on. Pantaleone, poichè, estendendo la riduzione dei canoni di affitto anche a quelli enfiteutici, verrebbe a colpire gli interessi concreti di larghissime categorie sociali, appartenenti in prevalenza al ceto medio, già tanto sacrificato dall'attuale situazione economica.

PANTALEONE osserva che negli anni 1945 e 1946 in campo nazionale sono stati ridotti anche i canoni enfiteutici.

PRESIDENTE chiede all'on. Germanà se insista nel suo emendamento.

GERMANÀ rileva che la soluzione transattiva, adottata col suo emendamento per mere ragioni di opportunità e appunto per evitare lunghe controversie tra concedenti e concessionari, non ha trovato buona accoglienza da parte del settore di sinistra, il quale ritiene che sarebbe opportuno inserire nell'emendamento che la riduzione debba estendersi anche ai canoni enfiteutici ed, in proposito, fa osservare che si tratta di questioni completamente distinte e che d'altra parte, non approvando l'emendamento, si viene praticamente a rinunciare al beneficio certo di un 5% a favore dei coltivatori contro un beneficio incerto, che non potrebbe in nessun caso superare il 20% e che dovrebbe comunque passare al vaglio delle commissioni. E' del parere che si potrebbe, invece, accettare la soluzione da lui proposta salvo a presentare successivamente altri emendamenti al fine di regolare i canoni enfiteutici. Ritiene, poi, necessario aggiungere che, siccome molto probabilmente la riforma agraria, che dovrà essere attuata in Sicilia, si orienterà verso l'istituto della enfiteusi obbligatoria, bisogna cercare di tranquillizzare i proprietari sul rispetto di tale nuovo istituto. Se invece fin da ora si creasse un'atmosfera di timore e di sospetto, l'istituto andrebbe in discredito prima di nascere. Per tale ragione, ritiene sia consigliabile escludere i canoni enfiteutici dal progetto in esame, anche perchè è risaputo che essi in Sicilia sono di entità molto modesta rispetto alla estensione dei fondi.

Ciò esposto, non vedendo praticamente in probabilità che il suo emendamento venga accolto, date le resistenze manifestatesi, dichiara di ritirarlo.

POTENZA fa proprio l'emendamento Germanà, proponendo di integrarlo con l'emendamento Marino.

Ritiene che l'emendamento Germanà così modificato possa costituire un primo punto d'intesa fra tutti i settori dell'Assemblea, mentre le altre questioni ancora controverse potranno discutersi in seguito e formare oggetto di altri emendamenti e articoli aggiuntivi.

CASTIGLIONE dichiara di accettare l'emendamento Germanà, senza le modifiche proposte dall'on. Potenza, che — a suo avviso — dovrebbero costituire oggetto di successivi emendamenti.

CRISTALDI ritiene opportuno precisare gli intendimenti dei presentatori del disegno di legge fin dal momento in cui esso fu formulato. Il progetto di iniziativa parlamentare aveva un duplice scopo: di assicurare un premio di coltivazione in dipendenza del prezzo politico del grano e di estendere tale premio di coltivazione anche ai canoni enfiteutici in natura. In proposito, osserva che tutte le ragioni addotte dall'on. Papa D'Amico sono inesistenti, tanto è vero che la legge, che accordava il premio di coltivazione negli anni 1944-1945 e 1945-46, si riferiva anche ai canoni enfiteutici. Bisogna, infatti, considerare che si tratta di recupero di una differenza di prezzo e la questione non può impostarsi sulla natura del rapporto di locazione stabilendo che le enfiteusi devono essere escluse dal provvedimento in esame.

Infine, il progetto primitivo si preoccupava di accordare una percentuale per i danni prodotti dalla siccità. Evidentemente, però, la siccità non ha inciso soltanto sui canoni da pagare in grano o in denaro o, in genere, in prodotti soggetti all'ammasso. Non si può, ad esempio, non considerare il caso dei piccoli pastori, i quali non pagano col grano, ma col foraggio e nella corrente annata hanno potuto portar le greggi al pascolo solo per un mese invece che per sei, come normalmente avviene. In provincia di Ragusa è avvenuto che spontaneamente le parti hanno stipulato un accordo che concede ai piccoli pastori vantaggi ancora maggiori di quelli previsti nel disegno di legge in argomento. Di fronte a un problema così complesso, l'emendamento Germanà, fatto proprio e modificato dall'on. Potenza, è palesemente insufficiente, perchè, in esso, non si tiene conto dei canoni enfiteutici e della riduzione dei canoni di diversa natura di quelli in generi soggetti all'ammasso. Pertanto, si dichiara contrario a detto emendamento.

GALTABIANO esorta gli amici della sinistra a ritirare la loro richiesta relativa ai canoni enfiteutici, pur essendo egli stesso enfiteuta per alcune terre di Maletto, per le quali paga canoni che sono tra i più elevati della

Sicilia, in quanto ammontano a 1050 kg. di grano all'anno, cioè a 50.000 lire. Fa altresì notare che, pur essendo parte in causa, non può, per un senso di giustizia, approvare la richiesta di riduzione dei canoni enfiteutici, che — ad esempio nel suo caso — si riferirebbero ad un rapporto, confermato da un alto ricognitorio del 1917, che rimonta ad una concessione del 1812.

Rilevato, poi, che quella dei canoni enfiteutici non è una questione sociale di particolare gravità, ritiene che debba essere mantenuto l'emendamento Germanà-Potenza che costituisce una forma di transazione accettabile da ambedue le parti in contrasto.

GERMANA' chiede di conoscere il pensiero del Governo sull'emendamento in discussione.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura e foreste*, osserva che bisognerebbe anzitutto mettersi d'accordo sull'ordine di votazione dei vari emendamenti. Se infatti si votasse l'emendamento Germanà-Potenza, resterebbe esclusa la votazione sull'emendamento Papa D'Amico perchè, votando per la soluzione transattiva stabilita nel primo sulla base del 55 %, si viene implicitamente a respingere l'aggiunta proposta nel secondo che regola diversamente la riduzione dei canoni. A suo avviso, dovrebbe perciò essere votato prima l'emendamento Papa D'Amico.

GERMANA' dichiara poi che, dato l'indirizzo preso dalla discussione, non sussistono più le ragioni che lo avevano determinato a ritirare il suo emendamento e pertanto torna a riproporlo, osservando che esso deve essere posto ai voti prima di quello Papa D'Amico, che non è stato ancora discusso.

PRESIDENTE, poichè nessun altro chiede la parola, pone ai voti, per alzata e seduta, l'emendamento Germanà.

(E' approvato)

Osservato poi che l'emendamento D'Antoni deve considerarsi assorbito da quello testè approvato, comunica che rimangono da votare soltanto gli emendamenti Marino e Papa D'Amico.

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*, si dichiara favorevole all'emendamento Marino, proponendo però che, per semplicità, esso si limiti alle parole « o di indennità » da inserirsi dopo le altre « canoni di affitto ».

MARINO dichiara di accettare la modifica proposta dall'on. Starrabba di Giardinelli.

GERMANA' si associa.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento

Marino, quale risulta dalla modifica suggerita dall'on. Starrabba di Giardinelli ed accettata dal proponente.

(E' approvato)

PAPA D'AMICO osserva che il suo emendamento in seguito all'approvazione di quello Germana deve considerarsi assorbito per la seconda parte, e cioè dalle parole « e del 10 % » in poi. Insiste tuttavia sulla prima parte.

PRESIDENTE fa rilevare che l'emendamento Papa D'Amico era stato proposto come aggiunta all'articolo 2 del progetto elaborato dalla commissione il quale, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Germana, sostitutivo di esso, deve considerarsi soppresso. Pertanto è necessario precisare in quale punto del testo approvato debba inserirsi.

POTENZA ricorda di aver proposto che il medesimo concetto contenuto nell'emendamento Papa D'Amico fosse inserito nell'emendamento Germana dopo le parole « con riferimento al prezzo dei medesimi ».

PRESIDENTE invita l'on. Potenza a concordare con l'on. Papa D'Amico il testo dell'emendamento.

PAPA D'AMICO comunica di aver concordato con l'on. Potenza il seguente emendamento, per cui dopo le parole « prezzo dei medesimi » vanno inserite le altre « se dovuti da coltivatori diretti o cooperative che esercitano direttamente o per mezzo dei propri soci ».

MARINO ritiene sia sufficiente dire: « se dovuti da coltivatori diretti o da cooperative ».

PRESIDENTE obietta che esistono anche cooperative le quali danno i fondi in affitto. Pone quindi ai voti, per alzata e seduta, l'emendamento Papa D'Amico che, dopo le modifiche apportate, risulta così formulato: « se dovuti da coltivatori diretti e cooperative che esercitano direttamente o per mezzo dei propri soci ».

(E' approvato)

Comunica, quindi, che è stato presentato dall'on. Pantaleone il seguente emendamento aggiuntivo: « La presente riduzione si applica anche ai canoni enfiteutici in cereali soggetti all'ammasso o con riferimento al valore di tale prodotto ».

PANTALEONE, insistendo per la riduzione dei canoni enfiteutici, ricorda che il decreto ministeriale del 4 giugno 1945, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 68 del 7.6.1945, fissando il prezzo dei cereali raccolti nel 1945, stabiliva la riduzione del pagamento dei canoni « di affitto o di enfiteusi » relativi all'annata agraria

1944-45. Per effetto di tale decreto, da tre anni a questa parte, i canoni enfiteutici sono stati ridotti in relazione al prezzo politico del grano. Per tale ragione, anche se l'on. Caltabiano ritenga, come enfiteuta, di dover rinunciare al suo diritto, è necessario insistere perchè gli enfiteuti ottengano la stessa riduzione goduta negli anni precedenti. Essi, d'altra parte, costituiscono una categoria benemerita, quella che ha trasformato il latifondo attorno a tutti i paesi della Sicilia, e non vede, quindi, per quale ragione si dovrebbe negare loro un vantaggio di cui hanno finora goduto. Nè si può opporre che i canoni enfiteutici si pagano in misura così ridotta da non meritare una discussione, perchè è noto che nei paesi centrali della Sicilia essi raggiungono una cifra piuttosto alta a cui si aggiungono le tasse, i vari contributi e tutti gli altri pesi che gravano sugli enfiteuti. Pertanto, insiste perchè l'emendamento venga accolto.

FRANCO si dichiara contrario ad estendere la riduzione ai canoni enfiteutici, perchè ciò potrebbe portare a gravissime ingiustizie, in quanto, se è vero che gli enfiteuti sono coloro che hanno trasformato il latifondo, è anche vero che, effettuando la trasformazione di fondi per i quali le enfiteusi rimontano al 1812 e a date antecedenti, essi si sono enormemente arricchiti. Dichiara, poi, che anche egli è un enfiteuta come l'on. Caltabiano e prospetta, a titolo di esempio, la situazione esistente nel suo paese natale di Francofonte, nel quale la maggior parte dei fondi è soggetta al pagamento del canone enfiteutico allo ospedale civico di Palermo, quale erede dei principi di Palagonia. Pertanto, approvando l'emendamento in discussione, si sopprimerebbero le poche superstiti entrate di detto ospedale, un tempo rilevanti ed ora assai scarse, con grave danno dei poveri della città. L'esempio citato non è che uno dei tanti casi, in cui il canone enfiteutico ha una destinazione di beneficenza, in quanto tutte le opere pie hanno patrimoni enfiteutici.

Si dichiara, pertanto, contrario all'emendamento che, a suo avviso, contiene una fondamentale e implicita ingiustizia.

PRESIDENTE, poichè nessun altro chiede la parola, pone ai voti, per alzata e seduta, l'emendamento Pantaleone.

(E' respinto)

Comunica, che è pervenuto alla Presidenza da parte dell'on. Romano Giuseppe un emendamento, con il quale si propone di aggiungere dopo la parola « soci » le seguenti « e dei 15 % se dovuti da affittuari non coltivatori diretti ».

POTENZA osserva che tale emendamento

non può essere accettato perchè modificherebbe completamente la parte dell'articolo già approvata dall'Assemblea. Ritiene piuttosto che l'on. Romano Giuseppe potrebbe formulare in tal senso un nuovo articolo aggiuntivo, tanto più che, sia nella proposta di legge di iniziativa parlamentare sia nel progetto proposto dalla minoranza è contemplata, in un apposito articolo, la condizione degli affittuari non coltivatori diretti.

ROMANO GIUSEPPE, dopo aver rilevato che, se l'emendamento da lui proposto non venisse accolto, gli affittuari non coltivatori diretti non potrebbero godere di alcuna riduzione, insiste perchè venga posto in votazione.

CRISTALDI dichiara che voterà contro lo emendamento proposto dall'on. Romano Giuseppe, perchè stima, come d'altronde si può anche ricavare sia dal progetto di legge di iniziativa parlamentare sia dal progetto di legge presentato dalla minoranza sia riferendosi al testo legislativo emesso in sede nazionale, che la natura del provvedimento esclude la riduzione degli estagii e dei canoni enfiteutici in favore degli affittuari non coltivatori diretti. Ricorda, peraltro, che, secondo il progetto presentato dalla minoranza, tale riduzione va devoluta, invece, al fondo salari, perchè vada a favore dei braccianti.

Così non potrà più sostenersi, com'è stato fatto altre volte, che i deputati dei partiti di sinistra non difendono gli interessi dei braccianti.

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, l'emendamento Romano Giuseppe.

(E' approvato)

GUGINO, per maggior proprietà di linguaggio, propone che tra la parola « soggetti » e le altre « conferimento agli ammassi » siano inserite le parole « all'obbligo del ».

PRESIDENTE, riassumendo la discussione, pone ai voti, per alzata e seduta, il seguente primo comma dell'art. 2, quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle modifiche formali suggerite:

« Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1623 e 1667 del Codice Civile i canoni di affitto o di indennità in cereali soggetti all'obbligo del conferimento agli ammassi e quelli ragguagliati in denaro con riferimento ai prezzi dei medesimi sono ridotti, per la corrente annata agraria, del 35% da computarsi sul prezzo di conferimento stabilito per ciascun tipo di cereale, se dovuti da coltivatori diretti e cooperative che esercitano direttamente o per mezzo dei propri soci, e del 15% se dovuti da affittuari non coltivatori diretti. Tale riduzione è comprensiva di ogni diritto che a norma delle

vigenti leggi possa competere allo affittuario in dipendenza della scarsità della corrente annata agraria ».

(E' approvato)

Comunica, quindi, che l'on. Cristaldi ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « La riduzione del 35% si applica altresì ai canoni di qualsiasi natura e in denaro dovuti da piccoli pastori ».

CRISTALDI, dopo aver rilevato che, la legge in discussione mira a risarcire i coltivatori diretti dei danni causati dalla siccità, osserva che - a maggior ragione - si deve venire in aiuto ai pastori, i quali, per la medesima causa, hanno visto gravemente ridotti i periodi utili per il pascolo. Cita, al riguardo, l'esempio della provincia di Ragusa, ove sono già stati stipulati spontaneamente degli accordi fra proprietari e piccoli pastori.

L'emendamento proposto non sarebbe quindi che un riconoscimento di uno stato di fatto già consacrato dalla volontà delle parti ed un obbligo imposto ove questa sia venuta a mancare.

PRESIDENTE suggerisce che, per ragioni di forma, l'emendamento proposto dall'on. Cristaldi venga modificato nel modo seguente: « La riduzione del 35% si applica altresì ai canoni di qualsiasi natura o in denaro dovuti da coloro che esercitano la pastorizia personalmente o, tutt'al più, con l'ausilio di persone della propria famiglia ».

CRISTALDI dichiara di accettare le modifiche formali suggerite dal Presidente.

ROMANO GIUSEPPE chiede che sia determinato il numero di animali posseduto dai pastori, affinchè non vengano favoriti dalla riduzione coloro che hanno ingenti armenti.

CRISTALDI si oppone alla precisazione richiesta dall'on. Romano Giuseppe, osservando che la posizione dei piccoli pastori va riguardata analogamente a quella dei coltivatori diretti, i quali, per legislazione costante, sono tali, non in relazione al numero delle piante od alla estensione dei terreni coltivati, ma alla capacità di assorbimento di mano d'opera. Come per coltivatori diretti non è possibile fare una casistica, data la varietà delle colture; così per i piccoli pastori, data la diversa natura degli animali.

Pertanto, ritiene opportuno, e più rispondente alle necessità della legge, limitarsi alla formula generale da lui proposta.

PRESIDENTE comunica che l'on. Romano Giuseppe ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « e che non abbiano un numero di animali superiore a 50 ». Osserva,

quindi, che tale limite corrisponde ad un valore tale da limitare equamente la categoria sociale che si vuole avvantaggiare.

MONASTERO, *Assessore al lavoro, assistenza, previdenza sociale e sanità*, rileva che la qualità di coltivatore diretto o di piccolo pastore non può desumersi da un semplice rapporto numerico, bensì dalla quantità di lavoro che ciascun nucleo familiare può impiegare nella produzione del latte e del formaggio.

Concorda, pertanto, con l'on. Cristaldi, di cui accetta l'emendamento. (*Approvazioni a sinistra*)

BONGIORNO obietta che un vasto gruppo familiare può possedere, in tal modo, un forte numero di capi di bestiame senza perdere, con ciò, i benefici della legge in esame.

MONASTERO, *Assessore al lavoro, assistenza, previdenza sociale e sanità*, rileva che il maggior numero dei componenti la famiglia comporta maggiori spese per il mantenimento di essa: trattasi di un problema di giustizia sociale e non di aritmetica. (*Approvazioni a sinistra*)

GERMANA' nota che gli scopi del progetto di legge di iniziativa parlamentare e di quello rielaborato dalla commissione sono stati del tutto trascurati nella discussione odierna, in quanto sia i proponenti che la commissione hanno previsto la riduzione del 30%, in considerazione dell'alterato rapporto contrattuale; si è poi stabilito di concedere un'ulteriore riduzione del 5%, per i danni derivanti dalla siccità. Nel caso della piccola pastorizia, si può prendere soltanto in considerazione la riduzione del 5% per i danni provocati dalla siccità alla produzione delle erbe e non la riduzione del 30%, mancando una alterazione del rapporto contrattuale, che - peraltro - si rinnova ogni anno. Dichiarò, quindi, a nome del gruppo indipendentista, che voterà contro l'emendamento.

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*, associandosi alle considerazioni dell'on. Germana, rileva che il pagamento dell'estaglio per i piccoli pastori avviene in prodotti non soggetti ad ammasso, per i quali solo recentemente è stato stabilito il divieto di esportazione dalla Sicilia. Ritiene, peraltro, che eventuali agevolazioni a favore dei piccoli pastori possano essere stabilite con un'altra legge.

D'AGATA ricorda che nella provincia di Trapani, come ha potuto personalmente constatare, i danni subiti dalla pastorizia sono stati tali da costringere, in molti casi, i pastori a vendere financo le greggi.

Ritiene, pertanto, che l'emendamento dello on. Cristaldi debba essere accettato, sia pure con una riduzione della percentuale in esso prevista.

GERMANA' rileva che il prezzo dei formaggi è salito fino a L. 1.000 al chilogrammo.

D'AGATA ribatte che esso è stato determinato dalla scarsa produzione e che i proprietari, d'altronde, hanno potuto rivendere ad un prezzo elevato il formaggio ricevuto in pagamento dell'estaglio.

FRANCHINA ricorda che in Sicilia ed in Sardegna la custodia degli animali è regolata in modo che una persona possa custodire un massimo di 40 capi di ovini o di 6 capi di bovini; per cui, nel caso di un'azienda che curi in proprio 50 bovini, occorre un nucleo familiare da 8 a 10 membri.

In tale ipotesi, ritiene indispensabile che il pastore, che conduce una azienda così composta, debba essere aiutato.

Rileva, altresì, che il prezzo di L. 1.000 al chilogrammo, cui accennava l'on. Germana, è praticato da incettatori e non dai pastori, che vendono ad un prezzo inferiore. Ricorda, inoltre, che nelle regioni marine i mandriani pagano i pascoli in ragione di L. 70 o 80 la salma e che per adempiere agli obblighi contrattuali sono costretti spesso a consegnare in garanzia gli animali ai proprietari che trovano tale stato di cose comodo e naturale, per cui preferiscono dare in pascolo - come avviene, ad esempio, nella zona di Lentini e nel siracusano - terre fertilissime, invece di coltivarle a cereali, poichè in tal modo ne ricavano un reddito più elevato.

In tal caso i prezzi elevati del formaggio tornano a danno del piccolo pastore, per cui ritiene indiscutibile la necessità di aiutare questa categoria di lavoratori e prega l'Assemblea di accogliere - sia pure modificando la percentuale della riduzione - l'emendamento Cristaldi.

MONASTERO, *Assessore al lavoro, assistenza, previdenza sociale e sanità*, propone che la percentuale di riduzione venga stabilita nella misura del 15%.

CRISTALDI, premesso che il suo gruppo ha la coscienza di sostenere una causa giusta, rileva che è assurdo volere trovare, senza una ragione concreta, una formula transattiva che riduca al 15% la percentuale proposta tenendo soprattutto conto che si discute sul misero guadagno di povera gente.

PRESIDENTE osserva che le leggi hanno sempre un carattere conciliativo.

CRISTALDI, dopo aver ricordato che la gra-

vissima condizione dei piccoli pastori è stata riconosciuta persino dai deputati di destra, respinge la proposta del 15%.

ROMANO GIUSEPPE chiede che la definizione della categoria dei piccoli pastori espressa dall'on. Monastero venga inserita a verbale.

CRISTALDI propone di sopprimere, per ragioni di forma, le parole « tutt'al più » dal suo emendamento modificato secondo il suggerimento del Presidente.

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*, propone di stabilire la percentuale di riduzione nella misura del 20%.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura e foreste*, fa notare che la dizione « o in denaro » è superflua, essendo compresa nelle parole precedenti « canoni di qualsiasi natura ».

CRISTALDI ritiene che la formula originaria eviti qualsiasi dubbio d'interpretazione, per cui insiste per il suo mantenimento.

ROMANO GIUSEPPE propone che, per ragioni di forma, alle parole « Ai canoni di affitto in natura o in denaro » siano sostituite le altre « Ai canoni di affitto in natura di qualsiasi genere o in denaro ».

PRESIDENTE, riassumendo la discussione, suggerisce che il secondo comma dell'articolo 2 sia così formulato: « Ai canoni di affitto in natura di qualsiasi genere o in denaro, dovuti da coloro che esercitano la pastorizia personalmente o con l'ausilio di persone della propria famiglia, si applica una riduzione del 20% ».

Pone, quindi, ai voti, per alzata e seduta, il secondo comma dell'articolo 2, da lui testè letto.

(E' approvato)

Pone, quindi, ai voti, per alzata e seduta, l'articolo 2 nel suo complesso.

(E' approvato)

La seduta, sospesa alle ore 20,45, è ripresa alle ore 21.

PRESIDENTE osserva che gli articoli 3, 4, 5 e 6 del disegno di legge in discussione devono intendersi assorbiti dall'articolo 2 già approvato.

Pone, pertanto, ai voti, per alzata e seduta, la loro soppressione.

(E' approvata)

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura dell'articolo 7 formulato dalla commissione, che dovrebbe prendere il numero 3.

PRESIDENTE avverte che l'on. Papa D'Amico ha proposto, nella precedente seduta, il

seguinte emendamento sostitutivo dello articolo testè letto: « Sono escluse da qualsiasi revisione le proprietà di estensione inferiore a 15 ettari ».

CRISTALDI, ritenendo opportuno chiarire che il beneficio di cui all'articolo in discussione non si concede alla proprietà, bensì al proprietario, propone di precisare che la riduzione di cui all'articolo 2 non si applica a favore dei proprietari che non posseggano più di 15 ettari di terreno.

GERMANA' propone che in luogo di « proprietario » si dica « concedente ».

PAPA D'AMICO osserva che sarebbe opportuno precisare che il beneficio di cui all'articolo in discussione si applica a favore di chi possiede a qualsiasi titolo un terreno non superiore a 15 ettari.

PRESIDENTE, riassumendo i termini della discussione, suggerisce che l'articolo in argomento venga così emendato: « Non si applicano le riduzioni stabilite nella presente legge allorché il concedente possiede a qualsiasi titolo complessivamente una estensione di terra non superiore ai 15 ettari ».

Pone, quindi, ai voti, per alzata e seduta, l'articolo nella formulazione da lui suggerita ».

(E' approvato)

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura dell'articolo 8 del progetto di legge in discussione, che dovrebbe prendere il numero 4.

PRESIDENTE avverte che l'on. Germana ha presentato nella seduta precedente un emendamento aggiuntivo così formulato: « nonché a coloro che, nella corrente annata agraria, non abbiano coltivato un terzo del fondo locato ».

CRISTALDI osserva che l'emendamento Germana, secondo il quale si vorrebbe escludere dal beneficio della riduzione del 35% i canoni dovuti da coloro che non abbiano coltivato un terzo del fondo locato, è tecnicamente illogico. Infatti, non sempre i terreni sono coltivati a cereali, ma talvolta vengono sottoposti a culture di rinnovo, tra cui, ad esempio, il maggese nudo. Specialmente nei piccoli affitti, la rotazione, anziché avvenire per divisione sul terreno, avviene per divisione nel tempo, cioè: un anno si coltiva a favata, l'anno seguente a grano, l'anno appresso si lascia a pascolo di riposo. E', quindi, ingiusto che coloro, che nella corrente annata agraria hanno dovuto lasciare a riposo la terra, non usufruiscano della riduzione, dato che, a sostegno di tale tesi, non si può addurre nessuna ragione tecnica.

Invita peraltro l'on. Starrabba di Giardinelli a manifestare in proposito la sua opinione.

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*, dichiara aderire al punto di vista espresso dall'on. Cristaldi.

CRISTALDI, passando a considerare l'obbligo del conferimento ai granai del popolo, sostiene che tale norma è inattuabile in quanto non si può, a suo avviso, aggiungere solo in Sicilia, alle pene già previste per l'evasione agli ammassi, altre sanzioni non applicate nel resto d'Italia. Fa presente peraltro, che il provvedimento legislativo in corso di emanazione in sede nazionale, per la riduzione dei canoni, non prevede una simile sanzione.

Conclude, dichiarando che la norma contenuta nell'articolo in argomento, qualora venisse approvata, sarebbe fuori posto e del tutto paragonabile ad una legge che vietasse, ad un proprietario inadempiente agli obblighi di ammasso, di reclamare contro una ingiusta od eccessiva tassazione.

PRESIDENTE chiede all'on. Germanà se insista nel suo emendamento aggiuntivo.

GERMANÀ ritira il suo emendamento.

Osserva inoltre che, in virtù dell'articolo 2 già approvato, non godono soltanto il beneficio della riduzione del canone gli affittuari di terreni a seminativo, ma anche i piccoli pastori. Ritiene opportuno, pertanto, che non si dica « le riduzioni di cui alla presente legge » bensì « la riduzione di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge ».

PRESIDENTE, poichè nessun altro chiede la parola pone ai voti, per alzata e seduta, lo art. 8 divenuto art. 4 nel seguente testo, risultante dalla modifica formale suggerita dallo on. Germanà;

« La riduzione di cui al primo comma dello articolo 1 della presente legge non si applica in favore degli affittuari che non abbiano presentato nei termini di legge la prescritta denuncia di produzione o che non abbiano conferito all'ammasso le quantità di prodotti, soggetti a conferimento, eccedenti le trattenute per fabbisogno alimentare e aziendali autorizzate per legge.

(E' approvato)

PRESIDENTE osserva che si dovrebbe passare alla discussione degli articoli 9 e 10, ma fa notare che anch'essi si possono considerare assorbiti dopo l'approvazione dei precedenti articoli.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura e foreste*, obietta che i due articoli predetti possano considerarsi assorbiti soltanto se si soppri-

me, in sede di coordinamento dell'intero progetto, anche l'articolo 1 già approvato nella precedente seduta. Vuole però ricordare che l'articolo 1 venne inserito nel progetto elaborato dalla commissione legislativa, in quanto si era ammesso che, per le contestazioni relative ai canoni ridotti, sia in vista della scarsità dell'annata che delle maggiori spese di cultura, si potesse ricorrere alle commissioni di cui al decreto 1 aprile 1947, ove le parti ritenessero il canone ancora sperequato.

CRISTALDI ritiene che l'articolo 1 debba essere soppresso.

BONAJUTO osserva che l'articolo 1 non può essere soppresso perchè già approvato dall'Assemblea.

PRESIDENTE, premesso che l'articolo 1 venne aggiunto al disegno di legge come emendamento, avverte che a norma dell'articolo 96 del regolamento della Camera dei deputati, prima che un progetto di legge sia votato a scrutinio segreto, la commissione o un ministro potrà richiamare l'attenzione della Camera sopra le correzioni di forma che esso richieda nonchè sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni; e proporre le mutazioni che gli paiano opportune. L'articolo 1 potrà essere, quindi, soppresso, se l'Assemblea riterrà che esso non si concili con il concetto generale della legge. Propone, pertanto, che si metta in votazione l'articolo 11 e si esamini poi, prima di passare alla votazione per scrutinio segreto sul disegno di legge nel suo complesso, se sia il caso di mantenere o di sopprimere gli articoli 1, 9 e 10.

(Così resta stabilito)

Pone ai voti l'articolo 11, divenuto articolo 5.

(E' approvato)

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura e foreste*, osserva che la disposizione contenuta nell'articolo 1 corrisponde, nelle sue linee sostanziali, ad analogo disposizione che in sede nazionale è stata approvata con un recente decreto legge e che si ritenne di dover estendere alla Sicilia, sia perchè sembrò opportuno che nella Regione si praticasse lo stesso trattamento che vigeva in tutta l'Italia, non essendo ragioni che giustificassero una difformità sia perchè essa costituita una necessaria premessa a quanto disposto nell'articolo 3 dello stesso disegno di legge, presentato dalla commissione sempre in analogia al predetto decreto legge emanato dal Governo centrale.

Continuando nell'esame del disegno di leg-

ge, si ritenne necessario aggiungere, in riferimento agli articoli 1 e 3, altri due articoli e precisamente l'articolo 9 e l'articolo 10.

Osserva, poi, che, essendo stato approvato l'articolo 2, dall'applicazione del quale potrebbero sorgere contestazioni fra le parti, se non si regolasse il modo come tali contestazioni debbano decidersi, si renderebbe necessario il ricorso al magistrato ordinario. Su tale punto, a suo parere non ancora sufficientemente chiarito, intende richiamare l'attenzione dell'Assemblea, osservando che non si favorirebbero certamente i coltivatori e le cooperative mettendoli in condizione di doversi rivolgere alla magistratura ordinaria per tutte le controversie che potessero sorgere e di sottoporsi cioè a spese notevoli e a lungaggini procedurali.

Ciò potrebbe essere evitato con un semplice riferimento alle commissioni previste dal decreto 1.4.1947.

PAPA D'AMICO si dichiara contrario a tutte le giurisdizioni speciali, affermando la necessità di un ritorno alla magistratura ordinaria.

GERMANA, pur riconoscendo la fondatezza di alcune delle ragioni esposte dall'on. La Loggia, ritiene che il mantenimento dell'articolo 1 guasterebbe l'armonia e la semplicità della legge, la quale nel testo già deliberato dall'Assemblea non fa accenno a commissioni.

Sarebbe assurdo prevedere delle commissioni per fatti che esulano completamente dalla materia regolata dalla presente legge, perchè si tratta di rapporti diversi derivanti da altre disposizioni di legge. Eventualmente, ove l'on. La Loggia ritenga opportuno regolare tali rapporti con una procedura speciale, potrebbe proporre un apposito disegno di legge che la commissione legislativa sarà ben lieta di esaminare.

Ritene, perciò, necessario sopprimere l'articolo 1 già approvato.

PAPA D'AMICO osserva che l'emendamento dell'on. La Loggia, che divenne poi articolo 1, fu presentato all'esame dell'Assemblea quando ancora si ignorava l'emendamento Germana, e fu quindi approvato. In seguito all'approvazione dell'emendamento Germana — che, con le modifiche apportatevi dall'Assemblea, è divenuto articolo 2 —, esso è da considerarsi superfluo; per cui concorda per la sua soppressione.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura e foreste*, ritenendo che non vi sia motivo di regolare la materia in sede regionale in modo diverso da quello con cui è stata regolata in sede nazionale, insiste per l'accoglimento della sua tesi.

La legge 1 aprile 1947 stabilì, infatti, che le parti interessate nei rapporti di locazione potessero richiedere alle commissioni una equa revisione del canone, quando questo risultasse sperequato. Tale disposizione escludeva, però, dal beneficio della revisione i canoni che fossero fissati soltanto con riferimento ai cereali ammassabili e al prezzo di detti cereali.

Tuttavia, attualmente, la revisione in sede nazionale è possibile per tutti i canoni, compresi quelli in cereali. Sempre in sede nazionale è stata applicata la riduzione del 30% come premio di coltivazione e si è stabilito che i proprietari e i gabellofi, qualora ritenessero il canone ancora sperequato, dopo avvenuta la riduzione, potessero rivolgersi alla stessa commissione istituita dalla legge, per potere ottenere un equo trattamento. Tale norma, a suo avviso, garantisce ambedue le parti.

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*, esprime il parere che l'articolo 1 debba essere, comunque, soppresso.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura e foreste*, dichiara di non insistere per il mantenimento dell'articolo 1.

Insiste però nella richiesta che le contestazioni siano deferite a commissioni speciali e non alla magistratura ordinaria.

PRESIDENTE, preso atto della dichiarazione dell'on. La Loggia, pone ai voti, per alzata e seduta, la soppressione dell'articolo 1 e degli articoli 9 e 10 del testo proposto dalla commissione legislativa, sul quale si è svolta la discussione.

(E' approvata)

Invita, quindi l'on. La Loggia a fare della sua richiesta oggetto di un emendamento.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura e foreste*, propone il seguente articolo aggiuntivo:

« Tutte le controversie derivanti dall'applicazione della presente legge devono essere precedute dal tentativo di componimento dinanzi alle commissioni comunali istituite dall'articolo 6 della legge della Regione 1.7.1947, n. 4. Esse saranno di competenza delle commissioni previste dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 277, e saranno regolate dalle norme procedurali da questo stabilite ».

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, l'articolo aggiuntivo proposto dall'on. La Loggia.

(E' respinto)

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura e foreste*, manifesta il suo disappunto per il voto

contrario del gruppo di sinistra, esprimendo la certezza che da parte democristiana non se ne farà oggetto di speculazione politica, al contrario di quanto è stato fatto dalla « Voce della Sicilia », in relazione al « no » da lui pronunziato nella seduta precedente.

PRESIDENTE comunica che l'on. Cristaldi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, che corrisponde all'articolo 3 della proposta di legge di iniziativa parlamentare: « Gli estagii dovuti da affittuari non coltivatori diretti saranno ridotti nella misura prevista dall'articolo 2 a favore di uno speciale fondo salari che sarà investito in lavori di miglioria da effettuarsi, nello stesso fondo affittato, nel periodo che va dal luglio al settembre della corrente annata agraria.

Apposte commissioni comunali composte da un rappresentante designato dalla organizzazione dei proprietari ed uno designato da quella dei braccianti e presiedute dal sindaco accerteranno le somme da accantonare e avvieranno i braccianti al lavoro ».

CRISTALDI, dopo aver ricordato che in campo nazionale è di imminente promulgazione una legge riguardante l'imponibile di mano d'opera, rileva che l'emendamento da lui presentato si ricollega a tale principio. Infatti tutte le riduzioni spettanti, in base alle presenti leggi, agli affittuari non coltivatori diretti, sarebbero devolute ad un fondo salari da destinarsi in lavori di miglioria agricola e quindi implicitamente a sollievo della proprietà agraria e dei braccianti agricoli.

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore*, obietta che la riduzione del 15% in favore degli affittuari non coltivatori diretti è stata accordata, in considerazione che essi, per effetto della legge sulla ripartizione dei prodotti cerealicoli, hanno avuto un sensibile danno. Ritiene quindi necessario che la riduzione del 15% venga devoluta in loro esclusivo favore.

PRESIDENTE osserva che, nell'emendamento in questione, viene indicato il periodo di tempo che va dal luglio a settembre; ma che la legge non potrà essere applicata prima del mese di settembre.

CRISTALDI propone che l'emendamento venga modificato sostituendo alle parole « dal luglio al settembre », le altre « dal settembre al dicembre ».

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, l'articolo aggiuntivo proposto dall'on. Cristaldi, con la modifica formale dallo stesso suggerita.

(E' respinto)

Fa rilevare poi che la commissione, nel coordinare il disegno di legge, ha provveduto a modificare opportunamente il titolo di cui ha proposto la seguente formulazione: « Riduzione degli estagii relativi alla cessione di fondi rustici per l'annata agraria 1946-47 ». Mette ai voti, per alzata e seduta, il titolo proposto dalla commissione.

(E' approvato)

Pone, infine, ai voti, per scrutinio segreto, la legge nel suo complesso, la quale, tenuto conto della soppressione dell'articolo 1 precedentemente approvato, consta di quattro articoli.

BENEVENTANO, *segretario*, fa la chiama.

Partecipano alla votazione i deputati: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alliata - Ardizzone - Ausiello - Beneventano - Bianco - Bonaiuto - Bonfiglio - Bongiorno - Borsellino - Castellana - Bosco - Cacciola - Caltabiano - Castiglione - Castrogiovanni - Colajanni Pompeo - Costa - Cristaldi - Cusumano Geloso - D'Agata - D'Angelo - Di Cara - Drago - Ferrara - Finocchiaro Aprile - Franchina - Franco - Gallo Luigi - Gentile - Germanà - Guarnaccia - La Loggia - Landolina - Lanza Felingeri - Leone Marchesano - Lo Presti Concetto - Lo Presti F. Paolo - Majorana - Mare Gina - Marino - Milazzo - Mineo - Mondello - Montalbano - Montemagno - Nicastro - Omobono - Pattaleone - Papa D'Amico - Pellegrino - Petroliti - Potenza - Restivo - Ricca - Romano Battaglia - Romano Giuseppe - Romano Felice - Russo - Sapienza Pietro - Scifo - Semeraro - Seminara - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Verducci Paola.

(I deputati segretari procedono al computo dei voti).

PRESIDENTE comunica i risultati della votazione:

Presenti e votanti	67
Favorevoli	57
Contrari	10

(E' approvato)

La seduta termina alle ore 22,30.

La seduta è rinviata al giorno successivo, sabato 30 agosto, alle ore 9,30, col seguente

Ordine del giorno:

1. — Comunicazioni all'Assemblea;
2. — Discussione del disegno di legge di iniziativa governativa: « Norme transitorie per l'applicazione del D.L.C.P.S. 6.9.46, n. 89 »;
3. — Ratifica del Decreto del Presidente della Regione 2 luglio 1947, n. 5: « Divieto di

esportazione dell'olio di oliva e di grassi animali »;

4. — Svolgimento di 4 mozioni;
5. — Interrogazioni;
6. — Solgimento di 3 interpellanze;
7. — Presa in considerazione di proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

a) *Castrogiovanni, Gallo Concetto*: « Posizione giuridica dei professori universitari nominati in Sicilia dal Governo Militare Alleato »;

b) *Castrogiovanni, Gallo Concetto*: « Integrazione dell'articolo 37 dello Statuto in merito all'accertamento dei reddi-

ti delle imprese industriali e commerciali »;

c) *Castrogiovanni, Gallo Concetto*: « Disinfestazione delle gestioni dei fondi rustici »;

d) *Beneventano, Bonaiuto, Ricca, Landolina, D'Angelo*, etc.: « Istituzione presso la Facoltà di economia e commercio di Catania di un corso per il conseguimento della Laurea in lingue e letterature straniere »;

8. — Nomina di un Assessore effettivo.